

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA

D.A.Re. Soc. cons. a r. l., con sede in Foggia, nella persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale (Comodatario)

E

l'Università degli Studi di Foggia con sede in Foggia nella persona del Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato Foggia il _____ (CF _____), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo (Comodante);

VISTO lo Statuto del "Distretto Agroalimentare Regionale" – Società Consortile a Responsabilità Limitata (D.A.Re. Soc. cons. a r. l.), così come modificato a Foggia il 23 aprile 2009, Repertorio numero 20440 raccolta n. 10492 registrato a Foggia il 22 maggio 2009 al n. 3005/1T,

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia;

VISTA la delibera di autorizzazione alla stipula del presente contratto resa dal Consiglio di Amministrazione del "Distretto Agroalimentare Regionale" – Società Consortile a Responsabilità Limitata (D.A.Re. Soc. cons. a r. l.), nella seduta del _____;

VISTA la delibera di autorizzazione alla stipula del presente contratto resa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia nella seduta del 25.09.2024;

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Foggia svolge attività nel campo dello sviluppo e del trasferimento dell'innovazione nel sistema agroindustriale e nei settori ad esso connessi e manifesta interesse a consolidare il proprio patrimonio relazionale con

soggetti qualificati che possano potenziare tali attività;

- D.A.Re. s.c.r.l. svolge attività dirette a sostenere la propensione all'innovazione nel sistema produttivo agroalimentare pugliese e nei settori ad esso connessi offrendo servizi ad alto valore aggiunto e ad elevato contenuto di conoscenza;

- l'Università degli Studi di Foggia è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Foggia, Via Gramsci 89/91, accatastato al Foglio di Mappa _____ particella _____ sub _____ categoria _____ classe _____ ;

- il D.A.Re. persegue finalità sociali coerenti con la missione istituzionale dell'Università per quanto concerne sia l'azione generale del Distretto e il ruolo da questi rivestito nell'economia del territorio regionale, sia le specificità progettuali delle ricerche finora attuate che hanno consentito di raggiungere rilevanti risultati scientifici.

TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

L'Università degli Studi di Foggia si impegna a concedere in comodato d'uso n. 2 uffici siti al piano terreno dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Foggia, in Via Gramsci 89/91, come meglio identificato in premessa per mq pari a 59 mq, come da planimetria allegata (Allegato A), che consentano lo svolgimento regolare delle attività di competenza di D.A.Re. s.c.r.l.,.

Art. 3 – DURATA E IMMISSIONE NEL POSSESSO

Il presente Contratto ha durata di 4 anni, rinnovabile. Le Parti potranno non rinnovare il contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 mesi prima della

scadenza. Le Parti potranno recedere dal presente Contratto anche anticipatamente mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'immobile oggetto del comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e può servirsene per l'uso e le finalità determinate dal presente contratto. Il Comodatario, senza il consenso del comodante, non può cedere, neppure temporaneamente, l'uso di tale immobile a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

I locali dell'immobile oggetto del comodato devono essere opportunamente attrezzati dal Comodante in modo da renderli idonei all'uso convenuto. Il Comodante deve consentire al Comodatario l'uso dei locali oggetto del presente contratto per i fini convenuti.

Art. 6 – SPESE DI GESTIONE

Il Comodatario, ai sensi dell'art. 1808 C.C., non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dell'immobile. Egli però ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. Il Comodatario può realizzare eventuali interventi, non finalizzati alla conservazione dell'immobile, solo nel caso fossero ritenuti strettamente necessari all'esecuzione delle attività didattiche e dietro esplicito assenso e conseguente autorizzazione da parte del Comodante. Ove non convenuto diversamente, tramite accordo specifico, il costo di tali interventi è a carico del Comodatario.

Sono a carico del Comodatario, inoltre, le spese ordinarie di manutenzione e di

gestione della porzione di immobile concesso in comodato (climatizzazione e utenze elettrica e idrica): queste sono rimborsate in misura proporzionale alla percentuale di superficie occupata rispetto a quella totale dell'immobile. L'effettivo importo delle spese da rimborsare sarà definito annualmente con separata intesa tra le parti in base ai costi effettivi sostenuti dall'Università di Foggia, come da risultanze dei relativi documenti contabili.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

Il Comodatario si obbliga a tenere il Comodante sollevato da qualunque responsabilità derivante da eventuali danni alla proprietà, alle persone e alle cose, che potessero derivare a seguito dell'esercizio degli impianti del Comodatario, rinunciando il Comodatario medesimo a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo. Nessuna responsabilità, inoltre, viene assunta per parte del Comodatario in merito a qualsivoglia molestia, reclamo od azione da parte di terzi in dipendenza del comodato di cui trattasi.

Art. 8 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non specificato nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di comodato.

Art. 9 – TUTELA DEI DATI

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e scientifico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento di quanto previsto dal presente Contratto, dovranno essere considerati strettamente riservati e, pertanto, le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Contratto.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, è

competente, in via esclusiva, il Foro di Foggia.

Art. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La registrazione del presente contratto avviene secondo le norme vigenti.


Le spese di registrazione del presente contratto gravano su entrambe le parti nella misura del 50%.

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

- *firme* -

BOWVA

Gr. elettrogeno



Ufficio

Ufficio
mq.21,84

Ufficio
mq.36,34

CORTILE ESTERNO

C.

